



**AIDC**

Associazione Italiana  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili

**Sezione di Milano**

**Le novità del c.d. DL "Aiuti-ter"  
(DL 23 settembre 2022, n. 144)**

*(Circolare n. 19 del 10 ottobre 2022)*

## Indice

1. Premessa	3
2. Misure in materia di energia e carburanti	3
2.1. Crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas – Proroga e rifinanziamento per ottobre e novembre 2022 (art. 1 co. 1-10)	3
2.2. Crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas per il III trimestre 2022 - Proroga del termine di utilizzo in compensazione (art. 1 co. 8 e 11)	6
2.3. Credito d'imposta per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca - Proroga ed estensione (art. 2)	6
2.4. Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia (art. 3)	7
2.5. Riduzione di accise e IVA sui carburanti (art. 4)	9
2.6. Contributo a strutture sanitarie private per maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche (art. 5 co. 5)	10
2.7. Incremento delle spese energetiche - Contributo a fondo perduto in favore di ASD e SSD che gestiscono impianti sportivi (art. 7)	10
2.8. Contributi per l'energia elettrica e gas agli enti del terzo settore (art. 8)	11
2.9. Rifinanziamento del Fondo per bonus trasporti (art. 12)	12
2.10. Misure a sostegno del settore del trasporto (art. 14)	12
3. Altre novità	12
3.1. Misure in tema di alloggi e residenze per studenti universitari (art. 25)	12
3.2. Procedura di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo (art. 38)	14
3.3. Navi iscritte nel Registro internazionale - Modifica della disciplina (art. 41)	16

## **1. Premessa**

---

Sulla G.U. 23.9.2022 n. 223, è stato pubblicato il DL 23.9.2022 n. 144 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (c.d. DL "Aiuti-*ter*").

Il decreto si compone di 44 articoli, è entrato in vigore il 24.9.2022 e deve essere convertito in legge entro il 22.11.2022.

Di seguito, vengono esaminate le misure di maggiore interesse e ci si sofferma, in particolare, sulle disposizioni in materia di energia, gas naturale e carburanti (§ 2), sulle misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sulle "altre" novità del DL 144/2022 (§ 3).

Si segnalano:

- il riconoscimento, mediante estensione per i mesi di ottobre e novembre 2022, di crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale;
- la previsione di alcuni contributi per far fronte dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale per le attività svolte nel settore no profit, dello sport, della cultura e delle scuole paritarie;
- la postergazione del termine per la presentazione della domanda relativa alla procedura di riversamento del credito per ricerca e sviluppo al 31.10.2022;
- la proroga della riduzione di accisa e IVA sui carburanti fino al 31.10.2022;
- il rifinanziamento del c.d. "bonus trasporti".

Il DL 144/2022 prevede anche alcune disposizioni in materia di lavoro e previdenza che non formano oggetto della presente circolare:

- contributo *una tantum* in favore degli istituti di patronato (art. 15);
- indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti (art. 18);
- indennità *una tantum* per i pensionati e le altre categorie (art. 19);
- incremento dell'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti (art. 20);
- recupero delle prestazioni indebite erogate dall'INPS (art. 21);
- norme in materia di delocalizzazione o di cessazione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi (art. 37).

## **2. Misure in materia di energia, gas naturale e carburanti**

---

### **2.1. Crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas - Proroga e rafforzamento per ottobre e novembre 2022 (art. 1 co. 1-10)**

Viene prevista la proroga e il rafforzamento dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per i mesi di ottobre e novembre 2022.

### **Imprese "energivore"**

Alle imprese "energivore" (imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del III trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

### **Imprese non "energivore"**

Alle imprese non "energivore", dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 kW previsto per le precedenti versioni dell'agevolazione), è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo dell'energia, calcolato sulla base della media riferita al III trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

### **Imprese "gasivore"**

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

### **Imprese non "gasivore"**

Alle imprese non "gasivore" (imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'art. 5 del DL 17/2022) è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli

usi termoelettrici.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

### **Comunicazione del fornitore**

Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per le imprese non energivore e non gasivore, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel III trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel III trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

L'ARERA dovrà definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

### **Modalità di utilizzo**

Analogamente ai precedenti, anche i suddetti crediti d'imposta:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 31.3.2023 (a tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000);
- sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.3.2023.

### **Comunicazione sull'importo del credito entro il 16.2.2023**

Entro il 16.2.2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### **Irrelevanza fiscale**

I crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;

- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

### **Cumulabilità con altre agevolazioni**

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

### **2.2. Crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas per il III trimestre 2022 - Proroga del termine di utilizzo in compensazione (art. 1 co. 8 e 11)**

Modificando l'art. 6 co. 6 e 7 del DL 115/2022 (c.d. DL "Aiuti-*bis*"), viene prorogato dal 31.12.2022 al 31.3.2023 il termine per l'utilizzo in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, dei crediti d'imposta energia e gas per il III trimestre 2022.

### **Comunicazione sull'importo del credito entro il 16.2.2023**

Entro il 16.2.2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### **2.3. Credito d'imposta per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca - Proroga ed estensione (art. 2)**

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, viene riconosciuto un credito d'imposta:

- alle imprese esercenti attività agricola e della pesca;
- alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61.

Il credito d'imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel IV trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

Il credito è riconosciuto:

- in linea generale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività;
- alle imprese esercenti attività agricola e della pesca anche per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 31.3.2023 (a tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co.

53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000);

- sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.3.2023.

I crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

### **Comunicazione sull'importo del credito entro il 16.2.2023**

Entro il 16.2.2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### **Aiuti di Stato**

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Ai relativi adempimenti europei provvedere il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

### **2.4. Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia (art. 3)**

È prevista la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo di garanzia PMI, per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Inoltre, è modificata l'operatività di alcune garanzie esistenti.

### **Garanzia SACE**

Per assicurare le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate da SACE agli istituti di credito ai sensi dell'art. 15 del DL 17.5.2022 convertito (prevista per esigenze di liquidità riconducibili alla crisi russo-ucraina) sono concesse a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "*de minimis*".

La garanzia gratuita opera purché:

- il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta della garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso;
- il costo del finanziamento sia limitato al recupero dei costi;
- il costo del finanziamento sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto erogante per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia.

Tali condizioni di favore devono essere indicate in sede di richiesta della garanzia e nel contratto di finanziamento stipulato.

Si prevede, inoltre, che l'ammontare del finanziamento garantito da SACE possa essere elevato entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, a condizione che:

- il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'art. 17 par. 1 lett. a) della direttiva 2003/96/CE;
- il fabbisogno di liquidità sia attestato mediante autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.

Inoltre, per l'accesso alla garanzia di cui all'art. 15 co. 1 del DL 17.5.2022 convertito è soppresso il riferimento alla contrazione della produzione o della domanda.

La garanzia è estesa, inoltre, alle esigenze di liquidità delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia.

### **Garanzia Fondo PMI**

Anche la garanzia prestata dal Fondo di garanzia PMI su finanziamenti individuali successivi al 24.9.2022 e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa a titolo gratuito.

La garanzia è concessa nel rispetto delle medesime condizioni indicate per la garanzia SACE e nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla Parte IX, lett. A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto MISE 12.2.2019.

### **Garanzia SACE a favore di assicurazioni**

La garanzia prestata da SACE in favore delle imprese di assicurazione per le esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale per effetto dell'inadempimento da parte

delle imprese (art. 8 co. 3 del DL 21.3.2022 n. 21 convertito) può essere rilasciata a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime “*de minimis*”, purché:

- il premio applicato dalle imprese di assicurazione non superi la componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte di SACE;
- il costo dell’operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, sia limitato al recupero dei costi.

Ai fini dell’accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad indicare, nella prima rendicontazione periodica inviata a SACE dopo l’assunzione dell’esposizione, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione.

L’operatività della garanzia in questione, inoltre, non è più limitata ai casi in cui l’impresa inadempiente presenti un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31.12.2021.

### **Garanzia SACE sui finanziamenti a favore di progetti del *green new deal***

Si prevede che il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del *green new deal* (art. 64 del DL 16.7.2020 n. 76 convertito) sia subordinato alla decisione del MEF, sentiti il MISE e il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, per i progetti di importo pari o superiore a 600 milioni di euro (anziché 200 milioni di euro).

### **Efficacia delle garanzie**

L’efficacia della disposizione è subordinata all’approvazione della Commissione europea.

### **2.5. Riduzione di accise e IVA sui carburanti (art. 4)**

Le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate nelle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.

La descritta rideterminazione delle aliquote di accisa ed IVA si applica a decorrere dal 18.10.2022 e fino al 31.10.2022.

In precedenza, una misura analoga era stata prevista per il periodo:

- dal 3.5.2022 all’8.7.2022, ai sensi dell’art. 1-*bis* del DL 21/2022;
- dal 9.7.2022 al 2.8.2022, per effetto del DM 24.6.2022;

- dal 3.8.2022 al 21.8.2022, per effetto del DM 19.7.2022.
- dal 22.8.2022 al 20.9.2022, ai sensi dell'art. 8 del DL 115/2022;
- dal 21.9.2022 al 5.10.2022, per effetto del DM 30.8.2022;
- dal 6.10.2022 al 17.10.2022, per effetto del DM 13.9.2022.

### **Inapplicabilità di altre riduzioni delle aliquote di accisa**

Per il periodo sopra indicato (dal 18.10.2022 al 31.10.2022), non trova applicazione l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al n. 4-*bis* della Tabella A allegata al DLgs. 504/95.

### **Adempimenti**

Ai fini della corretta applicazione delle predette aliquote di accisa, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 10.11.2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi di prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30.10.2022.

La predetta comunicazione non deve essere effettuata qualora sia introdotta una nuova rideterminazione delle aliquote di accisa in argomento, a decorrere dalla scadenza del periodo di efficacia dell'agevolazione (31.10.2022).

### **2.6. Contributo a strutture sanitarie private per maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche (art. 5 co. 5)**

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'art. 8-*quinquies* del DLgs. 30.12.92 n. 502 (in tema di riordino della disciplina in materia sanitaria), un contributo *una tantum*, non superiore allo 0,8% del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

### **2.7. Incremento delle spese energetiche - Contributo a fondo perduto in favore di ASD e SSD che gestiscono impianti sportivi (art. 7)**

Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, sono stanziati 50 milioni di euro per il 2022 – a valere sul Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'art. 1 co. 369 della L. 27.12.2017 n. 205 – finalizzati all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e le società sportive

dilettantistiche, nonché per le federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine. Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno definite con apposito decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 144/2022.

## **2.8. Contributi per l'energia elettrica e gas agli enti del terzo settore (art. 8)**

Vengono previsti alcuni contributi a sostegno degli enti a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica e il gas.

### **Contributi per gli enti di sostegno alle persone con disabilità**

Viene istituito un fondo, con dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, per il riconoscimento di un contributo straordinario:

- agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità;
- a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel III e IV trimestre del 2022.

Tale contributo straordinario è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021.

### **Contributi per gli enti del Terzo settore**

È istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per il riconoscimento di un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale per sostenere:

- gli enti iscritti al RUNTS di cui all'art. 45 del DLgs. 114/2017;
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del DLgs. 117/2017;
- le ONLUS di cui al DLgs. 460/97, iscritte alla relativa anagrafe.

Il contributo straordinario è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.

### **Disposizioni attuative**

Con apposito decreto saranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei suddetti contributi, le modalità di erogazione nonché le relative procedure di controllo.

### **Cumulabilità**

I suddetti contributi non sono cumulabili tra loro; sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo

sostenuto.

## **2.9. Rifinanziamento del Fondo per bonus trasporti (art 12)**

La norma in parola dispone un incremento di 10 milioni di euro del Fondo per il riconoscimento del c.d. "bonus trasporti" di cui all'art. 35 del DL 50/2022 (180 milioni).

Il buono, di importo massimo di 60,00 euro, è utilizzato per l'acquisto, fino al 31.12.2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, e può essere riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro.

## **2.10. Misure a sostegno del settore del trasporto (art. 14)**

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare:

- nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci *ex art. 24-ter* co. 2 lett. a) del DLgs. 504/95;
- nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del DLgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) 21.10.2009 n. 1073/2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del DLgs. 422/97, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi *ex L. 218/2003*.

## **Disposizioni attuative**

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 30 giorni dal 24.9.2022 sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

## **3. Altre novità**

---

### **3.1. Misure in tema di alloggi e residenze per studenti universitari (art. 25)**

Viene istituito, fino all'anno 2026, il "Fondo per l'*housing* universitario" (con una dotazione di 660 milioni di euro), al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni di formazione superiore.

L'accesso al Fondo avverrà a seguito di selezione, da parte di una apposita commissione istituita presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, delle proposte presentate da imprese, operatori econo-

mici e altri soggetti privati, secondo le procedure definite dalla norma.

La ripartizione delle risorse avverrà con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca sulla base del numero di posti letto previsti, tenendo conto dei fabbisogni valutati con apposite procedure.

Con le risorse assegnate è assicurato il corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili presso alloggi o residenze per i primi 3 anni dalla effettiva fruibilità degli stessi.

I soggetti aggiudicatari garantiscono la destinazione d'uso prevalente degli immobili ad alloggio o residenza per studenti, ma possono anche destinare le strutture non utilizzate ad altre finalità, anche a titolo oneroso, anche in relazione ai periodi in cui non si svolgono attività didattiche.

I posti letto ottenuti con le misure qui illustrate saranno destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.

### **Disposizioni attuative**

Un decreto attuativo del Ministro dell'Università e della Ricerca – da emanare, entro 60 giorni (decorrenti dal 24.9.2022), sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – dovrà definire le modalità di attuazione della norma (composizione della commissione di valutazione delle proposte, procedure per la ricognizione dei fabbisogni, procedure per la presentazione delle proposte e loro valutazione, ecc.).

### **Imposte sui redditi**

Nel contesto dell'istituzione e disciplina del "Fondo per l'*housing* universitario", vengono previste alcune misure fiscali. In particolare, l'art. 25 co. 9 prevede che, a decorrere dal 2024:

- le somme corrisposte ai soggetti selezionati, ai sensi dell'art. 25 co. 4, non concorrono né alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, né alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'IRAP;
- salvo quanto sopra, i redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari ai sensi della norma in commento, non concorrono, nella misura del 40%, né alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP, "a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito percepito in relazione all'utilizzo dell'immobile".

Gli immobili devono pertanto essere destinati in prevalenza alle attività di *housing* universitario, dovendo il reddito derivante da tali attività configurare più del 50% dei redditi totali derivanti dall'utilizzo di tali immobili.

### **Imposte di registro e di bollo**

L'art. 25 co. 10 dispone l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per gli atti aventi ad oggetto gli

immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al Fondo per l'*housing* universitario di cui alla norma qui in commento.

È prevista la decadenza dall'esenzione dalle imposte di bollo e di registro se, a seguito della stipula degli atti agevolati, non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie.

### **Credito d'imposta IMU**

L'art. 25 co. 11, infine, riconosce ai soggetti aggiudicatari delle risorse del Fondo, un credito d'imposta pari all'importo versato a titolo di IMU in relazione agli immobili destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi della norma qui in commento. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Ad un decreto attuativo del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DL 144/2022 (24.9.2022), è affidato il compito di definire le modalità attuative della misura, *"con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa [...], nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli"*.

### **Autorizzazione europea**

L'efficacia delle misure previste dall'art. 25 in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'Università e della Ricerca.

### **3.2. Procedura di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo (art. 38)**

L'art. 5 del DL 146/2021 ha introdotto una procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo maturati *ex art.* 3 del DL 145/2013.

La regolarizzazione riguarda gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta maturato per attività svolte nei periodi d'imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (periodi d'imposta 2015-2019, per i soggetti "solari"), ove si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:

- sono state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, ma che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
- è stato applicato l'art. 3 co. 1-*bis* del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co. 72 della L. 145/2018, in relazione alle attività di ricerca e sviluppo svolte per altre imprese;
- sono stati commessi errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in

violazione dei principi di pertinenza e congruità;

- sono stati commessi errori nella determinazione della media storica di riferimento.

### **Esclusioni**

La procedura di riversamento è preclusa nel caso in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia già stato contestato "con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi" al 22.10.2021 (art. 5 co. 12 del DL 146/2021).

La regolarizzazione è altresì preclusa (art. 5 co. 8 del DL 146/2021) se il credito d'imposta utilizzato in compensazione è frutto di:

- condotte fraudolente;
- fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito d'imposta.

### **Decadenza dalla procedura di riversamento**

Si decade dalla procedura di riversamento se, dopo la presentazione della domanda, l'ufficio dovesse accertare una o più condotte tra quelle indicate nell'art. 5 co. 8 del DL 146/2021 e ritenute idonee a precludere la possibilità di accedere alla procedura di riversamento spontaneo.

### **Benefici**

I benefici consistono nello stralcio integrale delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 co. 4 e 5 del DLgs. 471/97 e degli interessi.

Se la procedura va a buon fine, il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-*quater* del DLgs. 74/2000 non è punibile.

### **Domanda di riversamento**

Per accedere alla definizione il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l'apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 188987/2022 e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti *ex art.* 17 del DLgs. 241/97. Il riversamento del credito potrà essere effettuato in unica rata entro il 16.12.2022, oppure in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate di interessi calcolati dal 17.12.2022 per pagamenti rateali.

Il pagamento in un'unica soluzione è obbligatorio qualora si intenda riversare crediti:

- accertati con un atto di recupero o impositivo non definitivi al 22.10.2021;
- constatati a seguito di consegna di PVC al 22.10.2021. La consegna al 22.10.2021 di atti istruttori

diversi dal PVC non impedisce la facoltà di rateizzare.

È ammessa la rateazione per il riversamento di crediti d'imposta in relazione ai quali:

- sia stato notificato un atto di recupero o un atto impositivo in data successiva al 22.10.2021 e fino alla data di presentazione della domanda di riversamento;
- sia stato consegnato un PVC dopo il 22.10.2021 e fino alla data di presentazione della domanda di riversamento.

### **Rinvio del termine**

La disposizione in commento ha rinviato al 31.10.2022 l'originario termine del 30.9.2022, previsto per la presentazione della domanda per accedere alla procedura di riversamento.

### **3.3. Navi iscritte nel Registro internazionale - Modifica della disciplina (art. 41)**

La norma modifica la disciplina del registro delle navi adibite alla navigazione internazionale di cui al DL 457/97 ("Registro internazionale").

Viene riformulato l'art. 1 del DL 457/97, prevedendo l'iscrizione nel Registro internazionale delle navi che:

- effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto;
- svolgono attività assimilate al trasporto marittimo.

Si intendono adibite ad attività assimilate al trasporto marittimo le navi:

- che forniscono assistenza alle piattaforme *offshore*, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;
- d'appoggio, quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;
- posacavi, che effettuano l'installazione e l'attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;
- da ricerca scientifica e sismologica, ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;
- draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;
- navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell'Unione europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.

L'iscrizione nel Registro internazionale è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Si aggiunge inoltre che le attività svolte sui rimorchiatori e sulle draghe iscritti in uno stato dell'UE o dello SEE possono beneficiare delle misure di aiuto:

- soltanto a condizione che almeno il 50% delle attività annuali delle navi costituisca trasporto marittimo;
- e comunque solo in relazione a tali attività di trasporto.

A tal fine, i ricavi derivanti da attività di trasporto marittimo e quelli derivanti da altre attività non ammissibili devono essere riportati in contabilità separata.

### **A agevolazioni per le navi iscritte nel Registro internazionale**

Per le navi iscritte nel Registro internazionale vengono previste, tra l'altro, agevolazioni:

- di natura fiscale, di cui all'art. 4 del DL 457/97;
- di natura contributiva, di cui all'art. 6 del DL 457/97.

In particolare, per quanto riguarda le agevolazioni fiscali viene riconosciuta:

- l'attribuzione di un credito in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sui redditi corrisposti al personale imbarcato (dipendenti o lavoratori autonomi), da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (art. 4 co. 1 del DL 457/97);
- la concorrenza del reddito derivante dalle navi di cui sopra alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF o IRES in misura del 20% (art. 4 co. 2 del DL 457/97).

Per quanto riguarda le agevolazioni contributive di cui all'art. 6 del DL 457/97, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del RD 327/42 (codice della navigazione) e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale:

- le imprese armatrici;
- nonché lo stesso personale suindicato.

### **Estensione delle agevolazioni**

A norma dell'art. 6-ter del DL 457/97, viene estesa l'applicazione delle agevolazioni degli artt. 4, 6 e 9-*quater* del DL 457/97 anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato *ex* art. 162 del TUIR che utilizzano navi adibite a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate se:

- iscritte nei registri degli Stati dell'UE o dello SEE;
- ovvero battenti bandiera di tali Stati.

Per l'accesso alle predette agevolazioni, le navi sono annotate in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (secondo le modalità definite con decreto attuativo), purché siano rispettate:

- le disposizioni relative ai limiti per lo svolgimento delle attività di cabotaggio di cui all'art. 1 co. 5 del DL 457/97;
- la legge regolatrice del contratto di arruolamento ed i contratti collettivi dei singoli Stati membri *ex*

art. 3 del DL 457/97;

- le disposizioni concernenti la composizione minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento.

Inoltre, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali *ex art. 6 del DL 457/97* trova applicazione solo nel caso in cui sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 11 par. 4 del regolamento (CE) 29.4.2004 n. 883/2004.

### **Quota minima delle navi UE/SEE**

L'art. 6-*quater* del DL 457/97 dispone che le agevolazioni di cui agli artt. 4, 6 e 9-*quater* del DL 457/97 si applicano purché le navi iscritte nei registri degli Stati dell'UE o dello SEE ovvero battenti bandiera di tali Stati costituiscano almeno il 25% del tonnellaggio della flotta dell'impresa.

Se la quota di tonnellaggio delle suindicate navi rispetto al totale della flotta è:

- inferiore o pari al 60%, l'impresa è obbligata a mantenere o aumentare tale quota (fermo restando il limite minimo del 25% di cui sopra);
- superiore al 60%, l'impresa è obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio risulti superiore a tale soglia.

### **Proventi ammissibili**

A norma dell'art. 6-*quinqüies* del DL 457/97, l'agevolazione di cui all'art. 4 co. 2 del DL 457/97 si applica in relazione al reddito derivante:

- dai proventi principali risultanti dalle attività di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo;
- dallo svolgimento delle attività assimilate a quelle di trasporto marittimo *ex art. 1 co. 1 del DL 457/97*;
- dallo svolgimento delle attività accessorie alle attività di trasporto marittimo (da individuare con apposito DM), purché in ciascun esercizio i relativi ricavi non superino il 50% dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave; in caso di superamento di detta soglia, il regime agevolativo non si applica alla quota eccedente il 50%.

I proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo non sono ammessi all'agevolazione fiscale di cui all'art. 4 co. 2 del DL 457/97: i redditi derivanti da tali attività vanno pertanto differenziati e tenuti in contabilità separata.

Alle operazioni fra società il cui reddito è determinato, anche parzialmente, *ex art. 4 co. 2 del DL 457/97*, e le altre imprese del medesimo gruppo, ancorché residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all'art. 9 del TUIR.

### **Noleggio a tempo o a viaggio di navi**

Viene introdotto l'art. 6-*sexies* del DL 457/97, che riconosce l'agevolazione di cui all'art. 4 co. 2 del DL 457/97 anche per l'attività delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- per le navi noleggate a tempo o a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, se il beneficiario conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20% del tonnellaggio della flotta;
- la quota di navi noleggate a tempo o a viaggio che non sono registrate in uno Stato appartenente allo SEE non supera il 75% della flotta del beneficiario ammissibile al regime;
- almeno il 25% dell'intera flotta del beneficiario batte bandiera di Stati appartenenti allo SEE.

In tali casi il beneficiario è tenuto a mantenere o aumentare la quota di navi di proprietà o locate a scafo nudo battenti bandiera dello SEE rispetto al totale della propria flotta.

### **Locazione di navi a scafo nudo**

Viene introdotto l'art. 6-*septies* del DL 457/97, che riconosce l'agevolazione di cui all'art. 4 co. 2 del DL 457/97 anche per l'attività di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un periodo massimo di 3 anni;
- l'attività di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso temporaneo di capacità connessa ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario;
- almeno il 50% della flotta ammissibile continua a essere gestito dal beneficiario.

Tali condizioni non trovano applicazione per l'attività di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell'UE o dello SEE.

### **Conformità agli orientamenti marittimi**

Come espressamente previsto dall'art. 6-*octies* del DL 457/97, introdotto dall'art. 41 del DL 144/2022, il livello degli aiuti concessi in relazione all'iscrizione nel Registro internazionale e all'annotazione nell'elenco delle navi UE/SEE di cui all'art. 6-*ter* co. 2 del DL 457/97 è conforme, relativamente al massimale di aiuto, a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi.

L'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e la riduzione dell'imposta sulle società per le attività di trasporto marittimo sono il livello massimo di aiuto autorizzato.